



COMUNE DI FIUGGI



Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 12/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 12:00 nella sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza, nella qualità di SINDACO, l' Avv. BACCARINI ALIOSKA presente unitamente agli Assessori componenti la Giunta, presso la sede Comunale.

Assiste il Segretario Generale Dott. Raffaele Allocca, incaricato della redazione del verbale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Alioska Baccarini	Sindaco	Presente
Marilena Tucciarelli	Vicesindaco	Presente
Simona Girolami	Assessore	Presente
Marco Fiorini	Assessore	Presente
Rachele Ludovici	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: **5** – ASSENTI: **0**

L' Avv. Baccarini Alioska , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ufficio Proponente: DIPARTIMENTO 1 - AMMINISTRATIVO//

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale:

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001;

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d. lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...)garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art.

4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Dato atto pertanto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Considerato che la Corte dei conti (cfr., *ex multis*, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione 55/2020/PAR), ritiene che nell'ambito dell'applicazione delle nuove regole assunzionali dei comuni di cui all'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e successivo decreto attuativo 17 marzo 2020, gli enti debbano attenersi al principio del costante aggiornamento del dato contabile, riferendosi, ai fini della verifica del rispetto della norma, all'ultimo rendiconto della gestione approvato in ordine di tempo al momento dell'avviamento delle diverse azioni assunzionali;

Tutto ciò premesso,

Atteso che

- con deliberazione G.C. nr. 40 del 27.04.2021 è stato approvato il PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023;

-a seguito di trasmissione della proposta al revisore dei Conti è emersa l'esigenza di procedere ad una rettifica dei calcoli inseriti per la determinazione del valore soglia, atteso che è emerso, anche alla luce di successive interpretazioni della Corte dei Conti, che è opportuno fare riferimento all'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e non e non all'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in vigore del DPCM (marzo 2020);

-pertanto detta deliberazione è stata rettificata, limitatamente all'allegato contabile e confermato quanto già in essa deliberato sia in ordine alle previsioni di fabbisogno che al permanere del rispetto dei limiti della spesa complessiva del personale, con deliberazione di giunta comunale nr. 122 del 20.10.2021;

Preso atto che in data 12.07.2021 con deliberazione C.C. nr. 12 è stato approvato il rendiconto 2020 e che pertanto:

Atteso che sono state individuate e parzialmente rideterminate, per effetto dell'aggiornamento

contabile di cui sopra, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo ente;

Ribadito che le previsioni dei decreti vigenti in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedono in sintesi:

1) Che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;

2) Che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori

percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;

3) Che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse

conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:

La Spesa complessiva per tutto il personale rendiconto 2020

2.269.638,91

IRAP rendiconto 2020

144.786,10

Spesa complessiva personale al netto dell'IRAP rendiconto 2020

2.124.852,81

Rapporto tra spesa per tutto il personale 2020/media entrate correnti 2018-2020 -

2.269.638,91 / 11.865.625,16 è pari al **19%**

Tutto ciò premesso;

Atteso che sulla presente deliberazione deve essere reso il parere da parte dell'Organo di Revisione;

Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio incaricato ex art. 49 del TUEL;

PROPONE DI DELIBERARE

- **Di aggiornare la dotazione organica e il funzionigramma come da allegati A e B;**
- **Di aggiornare** il Piano triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 come segue:

ANNO 2022:

1. n. 2 posti di categoria B3 profilo professionale Operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Tecnico.
2. n. 2 posti di categoria D1 profilo professionale Assistente Sociale part-time 18 ore cadauno
3. Selezione n. 1 profili dirigenziali mediante art. 110 e/o utilizzo condiviso in servizio associato o con graduatoria presso altro ente.

ANNO 2023

1. n. 2 posti categoria C1 servizio amministrativo-segreteria e amministrativo-anagrafe
2. n. 1 posto di categoria D1 profilo professionale Bibliotecario – a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio Turismo e Cultura;
3. n. 1 posto dirigente selezione pubblica

Anno 2024

1. n. 1 posto categoria D1 servizio vigilanza
 2. n. 1 posto di categoria C1 profilo professionale AGENTE DI POLIZIA LOCALE
 3. n. 1 posto categoria C 1 istruttore tecnico -geometra ufficio tecnico
- **Di rideterminare** la percentuale assunzionale come da calcolo allegato (Allegato C);
 - **Di precisare** che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*
 - **Di dare atto** che con la presente programmazione triennale del personale, il Comune di Fiuggi rispetta la normativa vigente in materia di spese di personale;
 - **Che** all'esito del rendiconto 2021 si procederà ad aggiornamento sulla base dell'eventuale nuovo valore soglia e le previsioni potranno essere modificate ed integrate.
 - **Di precisare nell'anno in corso ogni eventuale procedura di selezione è subordinata all'esito positivo dell'attuale procedimento istruttorio avviato dalla Corte dei Conti ed alle prescrizioni da essa imposte in sede di deliberazione sul consuntivo.**
 - **Di trasmettere** copia del presente atto alla RSU ed alle OO.SS.;
 - **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Ufficio proponente: DIPARTIMENTO 1 - AMMINISTRATIVO//

**Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-
2024."**

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 si esprimono i seguenti pareri

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta;
Fiuggi 31 Marzo 2022

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele Allocca**

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della proposta;
Fiuggi 31 Marzo 2022

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele Allocca**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende integralmente riportata;

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 36 del 12/04/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Avv. BACCARINI ALIOSKA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Allocca Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni adottate, inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000).

Il funzionario incaricato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.